



DIOCESI DI BRESCIA

PROGETTO FORMATIVO PER IL DIACONATO e DIRETTORIO PER IL MINISTERO E LA VITA DEI DIACONI



Immagine in copertina:

Lavanda dei piedi - Affresco del XIII secolo

*“Vi ho dato l’esempio, perchè come ho fatto io,
il Signore e il Maestro, facciate anche voi” (Gv 13, 15)*



Il Vescovo di Brescia

Carissimi,

sono trascorsi 25 anni da quando nel 1982 nella diocesi di Brescia vennero ordinati i primi diaconi permanenti. A questo si era giunti dopo un discernimento che non riguardava solo le persone a cui affidare il ministero ordinato, ma anche l'identità stessa del diacono e le tappe del cammino di formazione. Erano i primi passi che, dopo secoli, si compivano in Lombardia per il ripristino del diaconato permanente.

A distanza di anni possiamo ora fare un primo bilancio del diaconato nella nostra diocesi e alla luce dei documenti che la Chiesa ha redatto in questo ultimo periodo, giungiamo ad una nuova redazione della normativa diocesana.

Riferimento principale sono i due documenti validi per l'intera Chiesa: *Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti* della Congregazione per l'educazione cattolica e *Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti* della Congregazione per il Clero, entrambi del 22 febbraio 1998. È chiaro che quanto segue intende riferirsi al diaconato nella sola forma del suo esercizio permanente.

Analogamente al testo base di riferimento, il documento diocesano è suddiviso in due parti: la prima si riferisce al cammino di formazione e perciò accompagna il candidato fino all'ordinazione, la seconda riguarda il ministero e la vita del diacono.

Oltre che essere lo strumento normativo per la nostra diocesi, il presente documento vuole stimolare a conoscere e stimare il diaconato per quello che è: un ministero ordinato autonomo, che si determina come servizio al Vescovo e non come *semipresbiterato* o sacerdozio di seconda categoria.

Come ministero ordinato si distingue dall'agire del semplice cristiano laico ed è ricolmato da una particolare grazia dello Spirito Santo. Tale ministero ha la sua esplicitazione principale nella configurazione a Cristo servo e, se è per tutti la chiamata a vivere la carità, per il diacono questo diventa costitutivo del proprio essere. Più precisamente si può dire che il diacono è animatore e promotore della carità nella diocesi.

In quanto ministro ordinato, la sua opera evangelizzatrice è compiuta a nome della Chiesa e in particolare del Vescovo. Da qui deriva la necessità che il diacono sia preparato e che lo studio preparatorio all'ordinazione prosegua nella formazione permanente.

Affidiamo queste pagine all'azione dello Spirito Santo, perché i diaconi attuandole siano docile strumento nelle mani di Dio, immagine di Cristo servo, uomini di comunione e di pace nella Chiesa.



Mons. Giulio Sanguineti
Vescovo di Brescia

Brescia, 9 giugno 2007

S. Efrem diacono

Progetto formativo per il diaconato

1. Storia del diaconato

La Chiesa, sin dall'età apostolica, ha tenuto in grande venerazione l'ordine sacro del diaconato. Una consolidata tradizione, attestata già da testi antichi e confluita nella liturgia di ordinazione, ha visto l'inizio del diaconato nell'episodio dell'istituzione dei "sette uomini di buona reputazione, pieni di Spirito Santo e di saggezza" (*At* 6,1-6). In questa pagina degli Atti e nella tradizione liturgica si può leggere in maniera limpida e profonda la logica propria del ministero diaconale¹: collaborare con il ministero apostolico dei vescovi.

Con amore e devozione la Chiesa ha conservato la memoria di diaconi santi, in particolare: santo Stefano, diacono e primo martire della Chiesa apostolica, san Lorenzo², diacono e martire della Chiesa di Roma (sec. III), san Vincenzo, diacono e martire della Chiesa di Saragozza (sec. III-IV), sant'Efrem siro, dottore della Chiesa (sec. IV). A partire dal V secolo, vicende storiche complesse portarono ad un lento declino del diaconato, che alla fine rimase solo come tappa intermedia per i candidati all'ordinazione sacerdotale.

¹ Cfr. Benedetto XVI, Lett. Enc. *Deus Caritas est*, 2005, n. 21.

² Cfr. *Ivi*, n. 23.

Il Concilio di Trento³ (1545-1563) decretò che il diaconato venisse nuovamente ripristinato, in modo che “le funzioni dei sacri ordini” non apparissero inutili e fossero “esercitate solo da coloro che sono costituiti nei rispettivi ordini”. Questa delibera rimase lettera morta.

Si deve attendere il Concilio Vaticano II (1962-1965) per vedere il ritorno del diaconato, che “potrà in futuro essere restaurato come un grado proprio e permanente della gerarchia”⁴. Così si esprime il Concilio: “in un grado inferiore della gerarchia stanno i diaconi, ai quali sono imposte le mani non per il sacerdozio, ma per il servizio”⁵. Con questa antica formula che distingue i diaconi dai presbiteri, si invita a comprendere la specificità del loro ministero. Lo stesso Concilio ne indica una serie di funzioni proprie e si esprime a favore del conferimento del diaconato “a uomini di più matura età anche viventi nel matrimonio”. Inoltre, benché essi non siano chiamati alla presidenza dell’Eucaristia, sono segnati dal *carattere*, sostenuti dalla grazia del sacramento ricevuto e chiamati «al servizio del popolo di Dio, in comunione col Vescovo e il suo presbiterio», nella “diaconia della liturgia, della Parola e della carità”⁶.

Con il documento *La restaurazione del diaconato permanente* la Conferenza Episcopale Italiana si pronuncia ufficialmente per il suo ripristino l’8 dicembre 1971. Quindi nel documento pastorale *Evangelizzazione e ministeri*, dell’agosto 1977, essa dichiara: “Col ripristino del diaconato permanente, la Chiesa ha la consapevolezza di accogliere un dono dello Spirito e di immettere così nel vivo tessuto del corpo ecclesiale energie cariche di una grazia peculiare e sacramentale, capaci perciò di maggiore fecondità pastorale”⁷.

³ Conc. Ecum. di Trento, Sessione XXIII, *Decreta De reformatione*, can. 17.

⁴ Conc. Ecum. Vaticano II, Cost. dogm. *Lumen Gentium*, n. 29.

⁵ *Ivi*, n. 29.

⁶ *Ibidem*.

⁷ CEI, *Evangelizzazione e ministeri*, 1977, n. 60.

2. Identità del diacono

Il diaconato è ministero e vocazione. Non è un attestato di merito, non è la ratifica ufficiale di responsabilità pastorali già assunte, non è neppure il conferimento solenne di un mandato. È molto di più: è un ministero fondato sulla grazia sacramentale dell'Ordinazione. Si diviene dunque diaconi solo se si è chiamati ad esserlo.

L'ordinazione sacramentale configura i diaconi a Gesù Cristo, secondo una modalità specifica. Essi sono costituiti nella Chiesa come segno vivo di Gesù “che non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per tutti” (Mt 20,28), di Gesù che “sta in mezzo a noi come colui che serve” (Lc 22,27), di Gesù che lava i piedi ai suoi discepoli e che invita a fare altrettanto, reciprocamente (Gv 13,1ss).

Infatti il diacono riceve l'imposizione delle mani “non per il sacerdozio, ma per il servizio”⁸ al popolo di Dio nella “diaconia della liturgia, della Parola e della carità”⁹. Nel suo grado personifica Cristo servo del Padre e dell'umanità, partecipando alla triplice funzione del sacramento dell'ordine: “è maestro in quanto proclama e illustra la parola di Dio; è santificatore, in quanto amministra il sacramento del battesimo, dell'Eucaristia e i sacramentali; è guida, in quanto è animatore di comunità o di settori della vita ecclesiale. In tal senso, il diacono contribuisce a fare crescere la Chiesa come realtà di comunione, di servizio, di missione”¹⁰.

I diaconi sono consacrati e mandati al servizio della comunione ecclesiale, sotto la guida del Vescovo con il suo presbiterio. Trovano la loro identità fondamentale e la norma perma-

⁸ Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dog. *Lumen gentium*, n. 29.

⁹ CEI, *I diaconi permanenti nella Chiesa in Italia. Orientamenti e norme*, 1993, n. 4.

¹⁰ *Ivi*, n. 6.

nente della vita e dell'opera nella fedeltà al Vangelo e, illuminati dallo Spirito, vivono e realizzano la loro missione in modalità che variano secondo il concreto contesto storico entro cui la medesima missione si svolge.

Il senso del diaconato e l'esercizio del medesimo devono essere visti in relazione ad una Chiesa che cresce nella consapevolezza di essere missionaria, impegnata in cammini pastorali che, lungi dal ridursi ad un'opera di semplice conservazione, si aprono coraggiosamente all'evangelizzazione e alle sempre nuove sollecitazioni dello Spirito¹¹.

Sebbene sacramentalmente e giuridicamente appartenga al clero¹², il diacono ha caratteristiche laicali per il suo inserimento nella Chiesa e nel mondo attraverso il lavoro e spesso il matrimonio. Per questo vive quello che potremmo chiamare un *ministero della soglia*, ponte fra Chiesa e mondo; ma non nel senso che il diacono debba essere un passaggio necessario perché i laici accedano alla Chiesa, bensì come colui che è ponte perché facilita il passaggio, l'ingresso nella Chiesa, nella disponibilità anche a farsi poi servo inutile. A sua volta facilita anche l'ingresso della Chiesa nelle diverse situazioni del mondo in cui vescovi e presbiteri possono essere più in difficoltà ad accedervi.

3. Il diaconato permanente a Brescia

La Chiesa italiana ha dato il via alla riproposta del diaconato permanente con il documento *Restaurazione del diaconato permanente in Italia*, dell'8 dicembre 1971. Tra i motivi addotti dal testo spicca "l'esigenza di una promozione comunitaria del popolo di Dio e di una più diffusa evangelizzazione, mediante una presenza pastorale capillare"¹³.

¹¹ CEI, *I diaconi permanenti nella Chiesa in Italia. Orientamenti e norme*, 1993, nn. 1-9.

¹² *Codice di Diritto Canonico*, can. 266, § 1.

¹³ CEI, *Restaurazione del diaconato permanente in Italia*, n. 16.

Qualche tempo dopo la decisione della CEI anche a Brescia si incominciò a riflettere sul diaconato permanente e il 13 giugno del 1978 i Consigli Pastorale e Presbiterale diocesani, in una riunione congiunta, trattarono esplicitamente dell'argomento, giungendo alla decisione di costituire una commissione di studio e di promozione.

Si arrivò alla stesura di un Direttorio *ad experimentum* per la formazione e l'azione pastorale dei diaconi permanenti, pubblicato il 25 luglio 1980. Incominciò così il cammino di formazione dei candidati e i primi otto furono ordinati tra il 4 dicembre 1982 ed il 29 gennaio 1983. L'11 luglio 1985 venne pubblicato il *Progetto formativo*, dal titolo "Il diaconato permanente nella Chiesa di Brescia". Non possiamo non ricordare il ruolo decisivo tenuto in questi anni da Mons. Vigilio Mario Olmi, che dal 1980 era Vicario Generale e dal 1986 sarà Vescovo Ausiliare.

Questi gli inizi nella nostra diocesi, che ha aperto anche per la Lombardia la ripresa del cammino diaconale. Con il *Progetto formativo* del 1985 si conclude la fase iniziale arrivando ad una prima comunità composta da dieci diaconi, che si avvalgono della collaborazione di alcuni sacerdoti. Oggi la comunità è composta da 43 diaconi e da una trentina di candidati che sono in formazione. Altri due diaconi ci hanno già preceduti alla casa del Padre.

Fino al 1997 l'ambiente di riferimento per la formazione fu il Centro pastorale Paolo VI; da quell'anno la sede per gli incontri della Comunità diaconale è la Casa dei diaconi "Sant'Efrem", che occupa il Convento di S. Francesco da Paola, attiguo all'omonima parrocchia. Tale scelta è in sintonia con la volontà di chiamarsi e più ancora di essere *Comunità diaconale*.

4. La formazione dei diaconi

4.1. *Struttura del cammino formativo*

Fin dai tempi della prima comunità cristiana, in cui prese forma l'esperienza diaconale, si sentì il bisogno di specificare i requisiti delle persone a cui affidare il ministero di diacono: "Siano dignitosi, non doppi nel parlare, non dediti a molto vino né avidi di guadagno disonesto, e conservino il mistero della fede in una coscienza pura. Perciò siano prima sottoposti a una prova e poi, se trovati irreprensibili, siano ammessi al loro servizio. [...] I diaconi non siano sposati che una sola volta, sappiano dirigere bene i propri figli e le proprie famiglie. Coloro infatti che avranno ben servito, si acquisteranno un grado onorifico e una grande sicurezza nella fede in Cristo Gesù" (1Tm 3,8-10.12-13).

La tradizione della Chiesa ha ulteriormente completato e precisato i requisiti che sostengono l'autenticità di una chiamata al diaconato. Essi sono prima di tutto quelli che valgono per gli ordini in generale: "Siano promossi agli ordini soltanto quelli che [...] hanno fede integra, sono mossi da retta intenzione, posseggono la scienza debita, godono buona stima, sono di integri costumi e di provate virtù e sono dotati di tutte quelle altre qualità fisiche e psichiche congruenti con l'ordine che deve essere ricevuto"¹⁴.

Ordinariamente il cammino di formazione ha la durata minima di cinque anni e prevede:

a) *Un anno propedeutico*

È l'anno in cui l'aspirante, presentato dal suo parroco, si accosta al cammino diaconale. In questo anno egli incontra personalmente il Delegato vescovile per l'itinerario diaconale,

¹⁴ *Codice di Diritto Canonico*, can. 1029.

secondo una frequenza da questi stabilita, volta a verificare le attitudini e la disponibilità dell'aspirante. Inoltre incontra l'incaricato per la formazione spirituale, secondo i ritmi concordati e partecipa agli incontri (almeno quattro) con il gruppo degli aspiranti. Tali incontri hanno il compito di dare alcune nozioni generali sul diaconato permanente, far incontrare gli aspiranti e le rispettive mogli con i diaconi e le loro mogli, aiutare a capire le esigenze che l'esercizio del diaconato permanente nella Chiesa comporta, accompagnare nel primo discernimento vocazionale.

b) Un quadriennio

Costituito dai quattro elementi strutturali della formazione: umano, spirituale, dottrinale, pastorale.

Formazione umana

Non si può essere cristiani e al servizio degli altri senza prima essere umanamente maturi. Fra le virtù umane necessarie per il ministero diaconale, i documenti della Chiesa ci ricordano: "l'amore per la verità, la lealtà, il rispetto per ogni persona, il senso della giustizia, la fedeltà alla parola data, la vera compassione, la coerenza, l'equilibrio di giudizio e di comportamento"¹⁵. Così pure: "la maturità psichica, la capacità di dialogo e di comunicazione, il senso di responsabilità, la laboriosità, l'equilibrio e la prudenza"¹⁶.

A queste si aggiungono l'attitudine alla relazione con gli altri, la maturità affettiva e l'educazione alla libertà, che si configura come obbedienza alla verità del proprio essere¹⁷.

Tutte queste qualità dovranno crescere, oltre che mediante l'ascesi personale, anche attraverso l'aiuto della guida spi-

¹⁵ Giovanni Paolo II, Esort. ap. *Pastores dabo vobis*, 1992, n. 43.

¹⁶ Cfr. Congregazione per l'educazione cattolica, *Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti*, 1998, in EV/17, n. 32.

¹⁷ Cfr. *ivi*, nn. 66-70.

rituale, il rapporto ed il confronto con i membri della comunità diaconale e con il Delegato vescovile.

Formazione spirituale

Mira a formare il diacono *secondo lo Spirito*. “L’elemento maggiormente caratterizzante la spiritualità diaconale è la scoperta e la condivisione dell’amore di Cristo Servo, che venne non per essere servito, ma per servire. Il candidato dovrà perciò essere aiutato ad acquisire progressivamente quegli atteggiamenti che, pur non esclusivamente, sono tuttavia specificamente diaconali, quali la semplicità di cuore, il dono totale e disinteressato di sé, l’amore umile e servizievole verso i fratelli, soprattutto i più poveri, sofferenti e bisognosi, la scelta di uno stile di condivisione e di povertà”¹⁸.

La fonte di questa capacità di amare è l’Eucaristia, che dovrà, perciò, essere al centro della vita del candidato, insieme con la Parola di Dio, la preghiera personale e quella della Chiesa (la Liturgia delle Ore con la celebrazione quotidiana almeno delle Lodi mattutine, del Vespro e della Compieta). Nel cammino spirituale il candidato dovrà altresì coltivare l’obbedienza e la comunione ecclesiale.

Il candidato curerà e svilupperà tutto ciò attraverso:

- l’ascesi personale;
- la direzione spirituale costante, con il Responsabile della formazione spirituale o con un altro sacerdote scelto liberamente, dopo aver sottoposto la richiesta al Vescovo. In questo secondo caso, almeno due volte all’anno il candidato avrà un colloquio anche con il suddetto padre spirituale della Comunità diaconale, per impostare il proprio cammino e verificarlo rispetto alla situazione della Comunità diaconale;
- i ritiri spirituali mensili, programmati per tutta la comunità diaconale;

¹⁸ Cfr. Congregazione per l’educazione cattolica, *Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti*, 1998, in EV/17, n. 72.

- la frequente celebrazione del sacramento della Riconciliazione;
- l'Eucaristia, possibilmente quotidiana;
- gli esercizi spirituali annuali;
- i diversi momenti di meditazione e di preghiera proposti dall'itinerario annuale per la comunità diaconale.

In particolare “nella formazione spirituale dei candidati coniugati hanno incidenza peculiare il sacramento del matrimonio e la sua spiritualità. [...] Nella disponibilità allo Spirito i candidati camminano verso una sempre più intensa armonia tra il ministero diaconale e il ministero coniugale e familiare. [...] Occorre anche una particolare attenzione alle spose dei diaconi, affinché crescano nella consapevolezza della vocazione del marito e del proprio compito accanto a lui. Esse sono invitate a partecipare regolarmente agli incontri di formazione spirituale”¹⁹. È opportuno che anche i figli, adolescenti o giovani, siano invitati ad alcuni di questi incontri.

Occorre poi dedicare una specifica attenzione alla formazione dei candidati celibi, nei quali la Chiesa ritrova e promuove quella coerenza tra il carisma della verginità e la dedizione nel ministero ordinato, che fa parte della tradizione della Chiesa latina²⁰ ed è un dono prezioso da tutelare e diffondere.

Formazione teologico-dottrinale

“La formazione intellettuale è una dimensione necessaria della formazione diaconale, in quanto offre al diacono un sostanzioso alimento per la sua vita spirituale e un prezioso strumento per il suo ministero”²¹. La formazione teologica è finalizzata ad acquisire una conoscenza completa, approfondita e critica dei contenuti della fede, quindi della “dottrina” cattolica.

¹⁹ Cfr. CEI, *I diaconi permanenti della Chiesa in Italia. Orientamenti e norme*, 1993, n. 27.

²⁰ Cfr. CEI, *I diaconi permanenti della Chiesa in Italia. Orientamenti e norme*, 1993, n. 28.

²¹ Congr. per l'educazione cattolica, *Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti*, 1998, n. 79.

Gli aspiranti devono essere in possesso, ordinariamente, di un diploma di scuola secondaria, che abiliti agli studi universitari.

Per la formazione teologica la comunità diaconale si avvale dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose dell'Università Cattolica del S. Cuore, che prevede l'indirizzo ministeriale per i Diaconi permanenti.

I candidati, anche coloro che, mancando del diploma di scuola superiore, venissero autorizzati a frequentare come uditori, sono tenuti a sostenere tutti gli esami del triennio, completandoli con la dissertazione scritta, e gli esami del biennio successivo, giungendo alla tesi finale. Coloro che possiedono il diploma di scuola media superiore conseguiranno in tal modo il diploma accademico di Magistero in Scienze Religiose.

Casi particolari verranno contemplati dal Vescovo direttamente.

Formazione pastorale

La formazione dei diaconi, in quanto orientata a preparare ministri della Chiesa, ha già di per sé valore e carattere pastorale. Tuttavia, in senso stretto, si può indicare come *formazione pastorale* la cura destinata a far acquisire i principi, i metodi e le capacità operative concernenti l'esercizio del ministero diaconale, secondo la triplice articolazione della Catechesi, della Liturgia e della Carità e a far assumere un atteggiamento di piena comunione e di cordiale collaborazione col Vescovo, i presbiteri, i consacrati e i laici impegnati ecclesialmente, in sintonia col piano pastorale della diocesi²².

A tal fine, il candidato dovrà:

- scegliere o accogliere fin dall'inizio del cammino di formazione una determinata comunità parrocchiale in cui svolgere la sua preparazione;

²² Cfr. CEI, *I diaconi permanenti della Chiesa in Italia. Orientamenti e norme*, 1993, n. 34.

- farsi accompagnare dal parroco nell'esercizio di alcuni compiti pastorali, compatibili con gli altri elementi della formazione e gli impegni di lavoro e famiglia;
- definire gradualmente, insieme con i responsabili della formazione, i settori privilegiati del suo servizio, qualificando la specificità della propria azione e maturando atteggiamenti e competenze necessarie per acquisire autorevolezza ed efficacia;
- inserirsi gradualmente nel piano organico della pastorale diocesana, conseguendo capacità di collaborazione con le altre componenti della parrocchia, con i diversi settori pastorali diocesani e con gli altri operatori pastorali;
- maturare una sensibilità veramente ecclesiale, stimando ed amando la Chiesa universale, la Chiesa diocesana e, in essa, le componenti e le relazioni a livello zonale e, dove esiste, di unità pastorale.

È possibile che, alla luce delle proprie attitudini e in risposta a sempre nuove esigenze parrocchiali, zionali e diocesane, i candidati siano indirizzati dai superiori ad una specializzazione in corrispondenza alla missione cui presumibilmente saranno chiamati. Si faciliterà in questo caso l'eventuale frequenza di corsi appropriati.

4.2. Responsabili della formazione

Come per la formazione di tutti i battezzati e degli altri ministri, è evidente che anche quella dei diaconi è compito di tutta la Chiesa. Inoltre, la fede scorge il primo protagonista nello Spirito Santo, che chiama, accompagna e plasma i cuori dei chiamati al diaconato, perché possano riconoscere la sua grazia e corrispondere generosamente²³.

²³ Cfr. Congr. per l'educazione cattolica, *Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti*, 1998, n. 18.

Nella formazione dei diaconi permanenti il primo *segno* e *strumento* dello Spirito di Cristo è il Vescovo²⁴, il quale si avvale di una commissione di responsabili da lui nominata (Commissione diocesana per la formazione dei diaconi permanenti).

Essa è composta da:

Delegato vescovile

È un sacerdote diocesano nominato dal Vescovo, con questi compiti:

- coordina l'attività formativa (umana, spirituale, dottrinale e pastorale) degli aspiranti, dei candidati e dei diaconi permanenti;
- intrattiene il dialogo personale con gli aspiranti, i candidati, i diaconi e le rispettive famiglie;
- elabora il giudizio ultimo di idoneità per l'ammissione fra i candidati al diaconato, per il conferimento dei ministeri del lettorato e dell'accollitato e per l'ordinazione da proporre al Vescovo;
- verifica l'esperienza del servizio pastorale dei candidati e dei diaconi permanenti;
- incontra i sacerdoti delle comunità di appartenenza e di servizio dei candidati e dei diaconi;
- promuove la pastorale vocazionale per il diaconato permanente, in sintonia con l'Ufficio diocesano Vocazioni;
- convoca e presiede la Commissione diocesana per il diaconato permanente.

Incaricato per la formazione spirituale

È un sacerdote diocesano, nominato dal Vescovo per accompagnare ed assecondare l'azione interiore dello Spirito; a tal fine:

²⁴ Cfr. Congr. per l'educazione cattolica, *Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti*, 1998, n. 19.

- predispone e verifica il programma di vita spirituale dei singoli e della Comunità diaconale (ritiri, esercizi spirituali, meditazioni...);
- ha colloqui periodici di animazione e guida spirituale con gli aspiranti, i candidati e i diaconi permanenti, assicurando il discernimento vocazionale;
- garantisce la corretta comprensione ed il giusto svolgimento della liturgia da parte della Comunità diaconale.

Incaricato per la formazione teologico-dottrinale

È un docente di teologia, nominato dal Vescovo per garantire una adatta preparazione teologica. Per questo:

- mantiene il collegamento con la Scuola di formazione teologica per assicurare il corretto approfondimento dottrinale dei candidati e dispone i programmi per la formazione permanente dei diaconi;
- verifica la preparazione e l'assolvimento dei doveri scolastici dei candidati.

Alcuni diaconi permanenti

Sono indicati dalla Comunità diaconale per una durata di non oltre due mandati di cinque anni ed hanno questi compiti:

- ascoltano le istanze dei diaconi e dei candidati, in vista di integrazioni, revisioni, cambiamenti da proporre circa il cammino della comunità diaconale;
- consigliano ed esprimono pareri su ogni questione valutata dalla Commissione;
- si fanno promotori della realizzazione di quanto viene deciso nella Commissione.

Un parroco

Scelto preferibilmente tra i parroci dei diaconi o dei candidati:

- fa emergere le istanze di rapporto tra presbiteri e diaconi, tra

- il ministero degli uni e degli altri, in armonia con il ministero del Vescovo nell'unica Chiesa diocesana;
- sollecita l'attenzione sulle reali urgenze della pastorale e sulle risposte innovative e *profetiche* che possono venire dalla presenza attiva dei diaconi.

Il Vicario episcopale per i ministri ordinati

È invitato permanente e garantisce la piena comunione con la persona del Vescovo e con l'intero presbiterio.

Tali persone compongono la Commissione diocesana per la formazione dei diaconi permanenti, che si incontra periodicamente per le scelte globali in ordine alla formazione e alla verifica dello stesso progetto formativo. Essa offre al Vescovo il proprio parere, relativo all'ammissione dei candidati al cammino diaconale, ai ministeri del lettorato e dell'accollato, infine all'ordinazione. Inoltre esprime il parere sull'accoglienza di nuovi aspiranti, in base alla presentazione redatta dal Delegato vescovile o a conoscenze personali.

La Commissione rimane in carica cinque anni ed i membri possono essere riconfermati. Al suo interno viene scelto un segretario.

4.3. Il discernimento vocazionale

La vocazione procede da Dio come avvenimento di grazia, che interpella la persona e insieme suppone e domanda un cammino di fede da parte di tutta la comunità diocesana e parrocchiale cui il chiamato appartiene. Contesto idoneo alle vocazioni al diaconato è, quindi, una Chiesa intenta a discernere le vie per le quali oggi il Signore la chiama a sostenere la responsabilità dell'evangelizzazione, a vivere e manifestare il mistero della comunione, a tradurre in opere e in istituzioni le sollecitudini della carità e i diversi servizi pastorali.

In tale contesto, ordinariamente gli aspiranti al diaconato devono essere presentati dal proprio parroco, il quale si preoccuperà di usufruire delle opportune consultazioni, informandosi, quando occorra, anche presso i responsabili delle realtà ecclesiali alle quali gli aspiranti già appartengano e nelle quali operino.

Negli aspiranti si devono riscontrare la ricchezza delle virtù teologali, lo spirito di preghiera, l'amore alla Chiesa e alla sua missione, il possesso delle virtù umane, quali l'equilibrio, la prudenza, il senso di responsabilità e la capacità di dialogo, come pure la salute fisica e la disponibilità di tempo adeguati all'esercizio del ministero²⁵. In particolare, essi devono dimostrare di desiderare il diaconato non per interessi puramente personali, prestigio, onorabilità, né per progetti di singoli gruppi o movimenti e neppure primariamente per la propria realizzazione spirituale privata, ma per una chiamata a servire la Chiesa.

L'aspirante al diaconato deve essere sollecitato ad un discernimento libero e consapevole della propria vocazione, in riferimento sia a ciò che il ministero diaconale è in se stesso, sia al significato che esso assume nella Chiesa particolare e nella situazione storica della Chiesa universale oggi.

Celibi. Coloro che da giovani sono chiamati al diaconato e vengono ordinati nello stato di celibi sono obbligati ad osservare la legge del celibato, come scelta positiva per il Regno, assunta con chiarezza di motivazioni e integrata in una personalità matura e armoniosa²⁶.

Il diaconato vissuto nel celibato arricchisce ulteriormente il ministero: l'identificazione sacramentale con Cristo, infatti, viene collocata nel contesto del *cuore indiviso*; il servizio della Chiesa può contare sulla disponibilità garantita dall'assenza di

²⁵ Cfr. *Codice di Diritto Canonico*, can. 1029.

²⁶ Cfr. Congr. per l'educazione cattolica, *Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti*, 1998, n. 36.

obblighi coniugali e familiari; l'annuncio del Regno è suffragato dalla testimonianza viva di chi per quel Regno ha lasciato anche i beni più cari, il matrimonio e la paternità.

Sposati. Chi è già sposato deve coinvolgere la famiglia nelle proprie intenzioni e decisioni. Sono richiesti il consenso della sposa²⁷ ed un'esperienza di vita coniugale che dimostri e assicuri la stabilità della coppia. La famiglia stessa si impegni a collaborare con una generosa testimonianza di vita, soprattutto attraverso la fede della sposa e l'educazione cristiana dei figli²⁸.

Vedovi. I vedovi non potranno contrarre validamente nuove nozze²⁹. Essi perciò diano prova di solidità umana e spirituale nella loro condizione di vita e sappiano provvedere, se non l'hanno già fatto, in modo adeguato alla cura umana e cristiana dei figli³⁰.

Membri di Istituti di vita consacrata. Sono chiamati ad arricchire il loro ministero con il particolare carisma di cui sono partecipi. La loro azione pastorale, pur essendo sotto la giurisdizione dell'Ordinario del luogo, è tuttavia caratterizzata dai tratti peculiari del loro stato di vita religioso. Si impegneranno perciò ad armonizzare la vocazione religiosa o consacrata con quella ministeriale e ad offrire il loro originale contributo alla missione della Chiesa³¹.

²⁷ Cfr. *Codice di Diritto Canonico*, can. 1031, §2.

²⁸ Cfr. Congr. per l'educazione cattolica, *Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti*, 1998, n. 37.

²⁹ Cfr. *Codice di Diritto Canonico*, can. 1087 e Paolo VI, Lett. ap. *Ad pascendum*, 1972, in EV/4, n. 1788.

³⁰ Cfr. Congr. per l'educazione cattolica, *Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti*, 1998, n. 38.

³¹ *Ivi*, n. 39.

Età. L'età minima per l'accettazione tra gli aspiranti al diaconato è, per i celibi, di anni 21; per i coniugati di anni 31³². L'età massima di ammissione al cammino di formazione per il diaconato è di anni 55. Solo per motivazioni straordinarie, la Commissione può ammettere al cammino entro il compimento del 60° anno di età.

L'ordinazione potrà avvenire solo dopo il compimento del venticinquesimo anno per i celibi e del trentacinquesimo anno per i coniugati³³.

L'itinerario per l'ammissione fra i candidati al diaconato culmina nel **Rito di ammissione** celebrato in Cattedrale. Prima di esso si terrà lo scrutinio sia nella Commissione diaconale, sia nel Consiglio per l'ammissione ai ministeri e agli ordini sacri. Forniranno elementi per la conoscenza dei candidati i parroci, dopo aver consultato tanto i propri collaboratori, quanto il Consiglio pastorale parrocchiale ed i responsabili per la formazione. Al Vescovo spetta l'ultima decisione. Tale scrutinio si effettuerà anche per l'ammissione ai ministeri del Lettorato e dell'Accolitato e all'Ordinazione diaconale. Il giudizio di ammissione alle varie tappe del cammino dovrà essere sempre accompagnato dal parere scritto del parroco, nonché dalla dichiarazione del direttore spirituale circa la regolarità della frequenza alla direzione spirituale.

In via generale dopo il secondo anno di formazione, gli aspiranti possono presentare domanda scritta di ammissione fra i candidati al diaconato. Dopo il terzo anno può essere conferito loro il ministero del Lettorato e dopo il quarto anno quello dell'Accolitato, sempre in seguito a domanda scritta. Al termine

³² Cfr. CEI, *I diaconi permanenti della Chiesa in Italia. Orientamenti e norme*, 1993, n. 17.

³³ Cfr. Congr. per l'educazione cattolica, *Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti*, 1998, n. 35 e *Codice di Diritto Canonico*, can. 1031, §2.

del quinto anno, i candidati possono presentare la domanda di Ordinazione.

Il discernimento, che è comunitario e personalizzato, potrà stabilire tempi diversi per i singoli candidati. È bene che il cammino non si prolunghi oltre i dieci anni.

I ministeri del Lettorato e dell'Accolitato vanno considerati come preziosa opportunità di intimo e personale legame con la Parola di Dio e con l'Eucaristia, come vero e proprio servizio delle due mense che nutrono sia la fede dei candidati al diaconato, sia la vita delle loro comunità. Tali ministeri non siano pertanto intesi come mera tappa verso l'Ordinazione diaconale, ma visti e vissuti come specifico servizio ecclesiale e come tirocinio personale in relazione alla Parola e all'Eucaristia. Circa i requisiti per i ministeri si tenga conto di quanto segue:

Lettorato. Il ministro lettore, “sentendo la responsabilità dell'ufficio ricevuto, si adoperi in ogni modo e si valga dei mezzi opportuni per acquistare ogni giorno più pienamente il soave e vivo amore e la conoscenza della Sacra Scrittura, per divenire un più perfetto discepolo del Signore”³⁴.

I compiti del ministro lettore attengono alla proclamazione della Parola di Dio nell'assemblea liturgica, al canto, alla preghiera universale, ma anche alla preparazione e alla formazione dei fedeli affinché il popolo di Dio partecipi alla celebrazione in modo pieno e profondo. L'efficacia di questo ministero sull'intera comunità e su di sé dipenderà dalla “meditazione assidua della Sacra Scrittura”³⁵ da parte, anzitutto, del ministro lettore stesso, nonché dall'intensificarsi del suo amore per la liturgia e per la spiritualità che da essa naturalmente promana.

³⁴ Paolo VI, Motu proprio *Ministeria quaedam*, 1972, n. 5.

³⁵ *Ibidem*.

Tutto questo sarà sostenuto dallo studio accurato e serio della Scrittura e dall'esercizio fedele della *lectio divina*.

Accolito. Il ministro accolito è al servizio dei ministri ordinati e della comunità. La sua competenza attiene alla celebrazione liturgica, soprattutto eucaristica, ed in particolare alla preparazione della mensa, alla distribuzione dell'Eucaristia all'assemblea radunata e agli infermi nelle case, alla purificazione dei vasi sacri e all'esposizione e reposizione del Santissimo Sacramento per la pubblica adorazione.

L'accolito è ministro straordinario della comunione eucaristica, e lo è in forma stabile e senza limitazione territoriale; in questo si differenzia dai ministri straordinari della comunione eucaristica non accolti, i quali ricevono tale mandato limitatamente alla loro comunità (parrocchiale o religiosa) e per il periodo di tre anni. È bene pertanto che l'istituzione del ministero dell'accolito sia certificabile, a partire da un verbale di avvenuta istituzione.

Riguardo alla distribuzione dell'Eucaristia all'assemblea liturgica, anche l'accolito, in quanto ministro straordinario, non eserciterà il suo ufficio in presenza di ministri ordinati, salvo la necessità dovuta al numero elevato dei fedeli presenti.

Come nel caso del ministro lettore, la formazione dei fedeli, soprattutto se direttamente coinvolti nel servizio liturgico, è competenza del ministro accolito, che per tale formazione ricercherà una vera comprensione ed una seria conoscenza di tutte quelle nozioni che riguardano il culto pubblico divino ed il suo intimo e spirituale significato.

Il ministro accolito “eserciterà tanto più degnamente i suoi compiti se parteciperà alla Santissima Eucaristia con una pietà sempre più ardente, si nutrirà di essa, la adorerà con frequenza e ne acquisterà una sempre più profonda conoscenza. [...] In tal modo potrà offrirsi, ogni giorno, completamente a Dio, essere, nel tempio, di esempio a tutti per il suo comporta-

mento serio e rispettoso ed avere, inoltre, un sincero amore per il corpo mistico di Cristo, cioè il popolo di Dio, e specialmente per i deboli e i malati”³⁶.

I requisiti necessari per accedere al diaconato. La domanda del candidato per ricevere l’Ordinazione diaconale sarà accolta se questi avrà raggiunto un sufficiente livello nei quattro aspetti della formazione (umana, spirituale, teologico-dottrinale e pastorale) e soprattutto se avrà interiorizzato il significato profondo dell’essere segno di Cristo servo e dimostrerà di saper esercitare il servizio diaconale in piena comunione con il Vescovo, con il presbiterio e con tutta la Chiesa particolare, condividendone la missione.

“Per essere ammessi all’ordinazione i candidati devono presentare domanda scritta al Vescovo, dichiarando l’assoluta libertà di scelta e la volontà di dedicarsi in modo definitivo al ministero ecclesiastico del diaconato”³⁷. “I candidati coniugati devono presentare anche il consenso scritto delle rispettive mogli”³⁸. “I candidati celibi devono assumere pubblicamente l’obbligo del celibato, mediante il rito prescritto”³⁹⁴⁰.

4.4. Le esperienze pastorali

Nel cammino formativo è lasciato uno spazio adeguato perché ogni candidato possa assumersi uno o più impegni pastorali, nella parrocchia o nella zona, in accordo con il Delegato per la comunità diaconale. Ciò mira a far crescere nel candidato la passione pastorale, ma anche a favorire in lui la coscienza e

³⁶ Paolo VI, Motu proprio *Ministeria quaedam*, 1972, n. 6.

³⁷ *Codice di Diritto Canonico*, can. 1036.

³⁸ *Ivi*, can. 1031, § 2.

³⁹ *Ivi*, can. 1037.

⁴⁰ CEI, *I diaconi permanenti della Chiesa in Italia. Orientamenti e norme*, 1993, n. 37.

il sentimento del legame con la realtà ecclesiale che un giorno dovrà servire come diacono.

Le esperienze, che possono spaziare nei diversi settori della pastorale e nelle unità pastorali, devono anche aiutare a discernere le inclinazioni e le competenze del candidato, in vista del servizio diaconale. In questa fase egli sarà accompagnato dal parroco e dal responsabile del settore o dell'ufficio pastorale presso cui svolge l'esperienza. Questo accompagnatore dovrà conferire con il Delegato vescovile e dare un parere scritto per contribuire a formulare il giudizio di idoneità all'ammissione, ai ministeri e al diaconato.

4.5. Previsione di ministero

Durante il cammino di formazione, avvicinandosi il momento dell'Ordinazione diaconale, si dialogherà con i candidati circa il servizio ministeriale che si va per loro prospettando. Questo si attuerà considerando le doti personali dei candidati, il loro stato di vita, la loro situazione familiare, la loro formazione e le necessità della Diocesi.

Si terrà conto di un'ottica sempre più diocesana, spesso coinvolgente un'unità pastorale e sempre meno legata esclusivamente alla singola parrocchia. Naturalmente, resta salvo il fatto che anche nella destinazione del suo servizio specifico il diacono dovrà obbedienza al Vescovo, dando così concretezza e visibilità all'impegno preso solennemente e pubblicamente durante il Rito di Ordinazione.

Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi

1. Comunione con il Vescovo e con la Chiesa diocesana

Fin dalla domanda di ammissione “i candidati al diaconato devono esprimere chiaramente e per iscritto l’intenzione di servire la Chiesa per tutta la vita e di accettare l’incardinazione ad essa”⁴¹. Tale incardinazione si caratterizza come “legame costante di servizio ad una concreta porzione di popolo di Dio, implica l’appartenenza ecclesiale a livello giuridico, affettivo, e spirituale e l’obbligo del servizio ministeriale”⁴².

I diaconi con l’ordinazione sono sacramentalmente uniti al Vescovo ed essa chiede loro matura responsabilità e permanente prontezza alla collaborazione, inserimento attivo e convinto nel piano pastorale diocesano, apertura e disponibilità per i bisogni dell’intera Chiesa particolare⁴³.

⁴¹ Congr. per il Clero, *Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti*, 1998, n. 2.

⁴² Congr. per l’educazione cattolica, *Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti*, 1998, n. 8.

⁴³ CEL, *I diaconi permanenti nella Chiesa in Italia. Orientamenti e norme*, 1993, n. 39.

2. Ministero del diacono

Quale animatore della ministerialità della Chiesa, il diacono non è la copia ridotta o il sostituto parziale del presbitero, ma il suscitatore e coordinatore di figure ministeriali rispondenti alle diverse situazioni della comunità ecclesiale e del mondo. La comune partecipazione al sacramento dell'Ordine instaura una speciale relazione tra diaconi e presbiteri, che valorizza e integra i due specifici e originali ministeri. L'autonomia dei ruoli deve tendere alla più stretta cooperazione nel comune servizio al popolo di Dio e nell'unico riferimento al Vescovo.

Il Concilio Vaticano II ha sintetizzato il ministero del diacono con la triade "diaconía della liturgia, della Parola e della carità"⁴⁴.

2.1. *Diaconato e liturgia*

È essenziale che il diacono conosca il suo ufficio nella liturgia ed abbia la conoscenza delle rubriche, con la flessibilità per poterle correttamente applicare nei diversi contesti assembleari.

Il diacono è responsabile di un buon servizio di fronte alla Chiesa di Cristo, presente nell'assemblea del culto, facendo tutto e solo quel che gli spetta. All'ambone proclamerà al popolo il Vangelo e come portavoce delle preghiere e delle necessità dei fedeli, pronuncerà le formule proprie del suo ufficio, abitualmente le preghiere dei fedeli dopo il Credo, se particolari occasioni non suggeriscono che altri subentrino al suo posto.

Il ministero liturgico del diacono, fonte inesauribile di spiritualità per la propria esistenza, si esprime in molteplici funzioni. Nella celebrazione dell'Eucaristia il diacono assiste il Ve-

⁴⁴ Conc. Ecum. Vaticano II, Cost. dogm. *Lumen Gentium*, n. 29.

sco e i presbiteri che la presiedono. In quanto ministro ordinario della Comunione distribuisce l'Eucaristia ai fedeli durante la celebrazione e la porta agli infermi, anche nella forma di viatico⁴⁵. Egli è pure ministro ordinario dell'esposizione eucaristica per l'adorazione e della conseguente benedizione⁴⁶.

Il diacono è ministro ordinario del battesimo, ma per battezzare deve avere il consenso del parroco⁴⁷. Con la delega del parroco o dell'Ordinario del luogo, può presiedere la celebrazione del matrimonio e impartire la benedizione nuziale in nome della Chiesa⁴⁸. Gli compete infine presiedere le esequie celebrate senza la Messa e impartire le benedizioni espressamente consentite dai libri liturgici⁴⁹.

Il diacono è tenuto all'obbligo della celebrazione quotidiana delle Lodi mattutine, dei Vespri e della Compieta⁵⁰, gli è raccomandata quella delle Letture e di un'Ora media. Così pure, se non si frappongono serie difficoltà, partecipi quotidianamente alla celebrazione dell'Eucaristia.

2.2. Diaconato e catechesi

Nell'ambito della triplice diaconia è sostanziale per il diacono il compito di "proclamare il Vangelo e predicare la Parola di Dio"⁵¹ in particolare nella catechesi e, in modo specifico, nell'omelia all'interno delle celebrazioni liturgiche⁵².

Nel rito di Ordinazione, una volta rivestito con la stola e la dalmatica, riceve dalle mani del Vescovo il santo Vangelo con

⁴⁵ Cfr. *Codice di Diritto Canonico*, can. 910, § 1 e 911, § 2.

⁴⁶ Cfr. *Codice di Diritto Canonico*, can. 943.

⁴⁷ Cfr. *Codice di Diritto Canonico*, can. 861, § 1.

⁴⁸ *Ivi*, can. 1108, § 1.

⁴⁹ *Ivi*, can. 1169, § 3.

⁵⁰ CEI, *I diaconi permanenti nella Chiesa in Italia. Orientamenti e norme*, 1993, n. 38.

⁵¹ Congr. per il Clero, *Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti*, 1998, n. 24.

⁵² *Codice di Diritto Canonico*, can. 767, § 1.

queste parole: “Ricevi il Vangelo di Cristo del quale sei divenuto l’annunziatore; credi sempre ciò che proclami, insegna ciò che hai appreso nella fede, vivi ciò che insegni”⁵³.

La sua vicinanza al mondo laicale impegna particolarmente il diacono all’annuncio e alla testimonianza nelle realtà della famiglia, del lavoro, della vita sociale. Il servizio della Parola, alla quale il diacono stesso è chiamato ad alimentarsi quotidianamente, richiede in modo esigente la piena adesione all’insegnamento della Chiesa e un costante impegno di studio e di approfondimento specialmente in ambito biblico.

In particolare il diacono è un ministro qualificato per la preparazione dei candidati ai sacramenti, dei genitori e dei padrini per il battesimo e la cresima, come anche per la pastorale familiare e la formazione dei fidanzati e delle giovani coppie. In questi compiti il diacono coniugato può opportunamente coinvolgere la moglie. Può inoltre presiedere la celebrazione della Parola di Dio, anche quando è sostitutiva della Messa festiva in caso di necessità⁵⁴.

2.3. Diaconato e carità

“Praticare l’amore verso le vedove e gli orfani, verso i carcerati, i malati e i bisognosi di ogni genere appartiene all’essenza della Chiesa tanto quanto il servizio dei Sacramenti e l’annuncio del Vangelo. La Chiesa non può trascurare il servizio della carità così come non può tralasciare i Sacramenti e la Parola”⁵⁵. “Dio è amore” (*1Gv 4,16*) e l’amore si trova al centro della vita cristiana: *ubi caritas est vera, Deus ibi est*: “dove c’è vera carità, lì c’è Dio”.

⁵³ CEI, *Rito dell’Ordinazione del vescovo, dei presbiteri e dei diaconi*, 1979.

⁵⁴ Cfr. *Codice di Diritto Canonico*, can. 1248, § 2.

⁵⁵ Benedetto XVI, Lett. Enc. *Deus Caritas est*, 2005, n. 22.

Come ministro della carità, ovvero ministro di Dio, il diacono è tenuto a mantenere costantemente viva nella Chiesa questa dimensione essenziale dell'esperienza cristiana e sua sintesi, rendendo visibile il legame che sussiste tra la mensa del Corpo di Cristo e la mensa dei poveri, dei deboli, degli emarginati, degli anziani, dei malati.

La carità non si esaurisce nell'azione. In *At* 6,1-6 il primo ministero ad essere considerato per i sette diaconi è la carità, ma diventa presto Vangelo annunciato nel discorso di Stefano, vita da lui donata fino al martirio ed infine missione in Filippo. Infatti il gruppo dei Sette “non doveva svolgere un servizio semplicemente pratico di distribuzione: dovevano essere anzitutto *uomini pieni di Spirito e di saggezza* (cfr. *At* 6, 1-6). Ciò significa che il servizio sociale che dovevano effettuare era assolutamente concreto, ma al contempo era senz'altro anche un servizio spirituale; il loro perciò era un vero ufficio spirituale, che realizzava un compito essenziale della Chiesa, quello dell'amore ben ordinato del prossimo”⁵⁶.

La carità che si traduce in servizio è parte integrante dell'identità dei diaconi; nella preghiera di Ordinazione il Vescovo chiede per loro a Dio Padre: “siano sinceri nella carità, premurosi verso i poveri e i deboli, umili nel loro servizio”. Con l'esempio e la parola si devono adoperare perché tutti i fedeli si pongano in costante servizio di Dio, della Chiesa e dei fratelli.

Il diacono serve la carità con il proprio *essere*, prima ancora che con il *fare*, con un servizio che inizia nella famiglia e nella professione, permea poi la realtà sociale, evangelizzando anche attraverso gli atteggiamenti e lo stile di vita.

Il diacono, quindi, può vivere la carità nell'area dell'educazione cristiana, animare oratori e gruppi ecclesiali, promuovere la vita in ogni sua fase e condizione, amministrare i beni e le opere di carità della Chiesa (compito che pure fa parte dello

⁵⁶ Benedetto XVI, Lett. Enc. *Deus Caritas est*, 2005, n. 21.

specifico del ministero diaconale). In queste esemplificazioni, giova ricordare anche il servizio ai carcerati, agli anziani soli o residenti nelle case di riposo, ai migranti, ai disabili, ai sacerdoti anziani o soli.

È chiamato a leggere la realtà del territorio, suscitando poi risposte dalla realtà ecclesiale o anche stimolando la Chiesa a percorrere strade nuove, secondo una *fantasia* della carità, nella docilità alle proposte dello Spirito Santo; nella Chiesa infatti “pulsava la dinamica dell’amore suscitato dallo Spirito di Cristo”⁵⁷.

Infine, per non esaurirsi nella semplice esecuzione personale, il ministero del diacono sarà rivolto di preferenza a compiti di animazione e di coordinamento all’interno delle molteplici attività caritative e di promozione umana della Diocesi.

2.4. *Mandato del Vescovo*

Il Vescovo, a cui il diacono nel rito di Ordinazione ha promesso “filiale rispetto e obbedienza”, gli conferisce mediante decreto uno specifico ufficio, tenendo conto delle necessità della Diocesi e anche della condizione familiare e professionale del diacono stesso. Venga così definito l’ambito territoriale o le persone alle quali deve essere indirizzato il suo servizio apostolico, come pure se l’ufficio debba essere a tempo pieno o parziale.

L’incarico affidato può concretizzarsi anche nella collaborazione per la cura pastorale di una parrocchia, come può impegnare il diacono anche nelle comunità parrocchiali prive di un presbitero residente. Al diacono possono essere affidati impegni pastorali nelle strutture diocesane, come negli uffici di curia, negli organismi, nelle commissioni o consulte diocesane, nelle zone o nelle unità pastorali, o per l’animazione pastorale di fasce di età, di ambienti, di settori.

⁵⁷ Benedetto XVI, Lett. Enc. *Deus Caritas est*, 2005, n. 28.

2.5. Rimunerazione e rimborso spese

In linea normale il diacono sia autonomo dal punto di vista economico, continuando la professione che già esercitava in precedenza o usufruendo dei consueti redditi personali⁵⁸.

Nel caso in cui si chieda al diacono un esercizio ministeriale a tempo pieno, che precluda di acquisire da altre fonti un decoroso sostentamento per sé e per la famiglia, provvedano ad una adeguata remunerazione e agli adempimenti previdenziali di legge l'ente o gli enti ecclesiastici presso i quali egli svolge la sua funzione. Il rapporto ministeriale determinato dal sacramento dell'Ordine deve restare indipendente rispetto all'eventuale rapporto di lavoro all'interno di enti ecclesiastici.

Agli enti che usufruiscono del ministero di un diacono, siano essi parrocchie o uffici, compete in ogni caso l'obbligo di rimborsare le spese vive necessarie per lo svolgimento del ministero medesimo⁵⁹, come viaggi, trasferte straordinarie, partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento, convegni specifici.

2.6. Attività professionale, sociale e politica

Il diacono, come ogni ministro ordinato, è chiamato a titolo particolare a favorire “in sommo grado il mantenimento della pace e della concordia fra gli uomini”⁶⁰ e ad essere segno credibile di unità nella comunità cristiana.

Pertanto, mentre deve porre tutto il suo impegno a favore della giustizia e della pace, gli è preclusa ogni attività che,

⁵⁸ Congregazione per il Clero, *Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti*, 1998, nn. 15ss.

⁵⁹ Congregazione per il Clero, *Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti*, 1998, n. 20.

⁶⁰ *Codice di Diritto Canonico*, can. 287.

pur positiva e necessaria nella convivenza umana, possa farlo apparire uomo di parte. Egli quindi non può impegnarsi nella militanza politica attiva e neppure assumere ruoli di governo o di rappresentanza civica (responsabile di circoscrizione, consigliere comunale e regionale, parlamentare). Anche l'attività sindacale è normalmente preclusa al diacono, salvo esplicito consenso del Vescovo. Così pure gli è preclusa l'attività militare professionale, se non con la licenza del proprio Ordinario⁶¹.

3. Spiritualità diaconale

L'universale vocazione alla santità ha la sua fonte nel battesimo. Il sacramento dell'Ordine conferisce ai diaconi una nuova consacrazione a Dio, mediante la quale "sono consacrati dall'unzione dello Spirito e mandati da Cristo"⁶² a servizio del Popolo di Dio, "al fine di edificare il Corpo di Cristo"⁶³ che è la Chiesa.

"Scaturisce da qui la spiritualità diaconale, che ha la sua sorgente in quella che il Concilio Vaticano II definisce "grazia sacramentale del diaconato"⁶⁴. Oltre ad essere un aiuto prezioso nel compimento delle varie funzioni, essa incide profondamente nell'animo del diacono, impegnandolo all'offerta, alla donazione di tutta la persona a servizio del Regno di Dio nella Chiesa e nel mondo.

Come è indicato dal termine stesso di diaconato, ciò che caratterizza l'intimo sentire e volere di chi riceve il sacramento è lo spirito di servizio. Col diaconato si tende a realizzare ciò

⁶¹ *Codice di Diritto Canonico*, can. 289. Nel caso di domanda di ordinazione diaconale, per proprio Ordinario si intende l'Ordinario della diocesi presso la quale si presenta domanda.

⁶² Cfr. Conc. Ecum. Vaticano II, Decr. *Presbyterorum Ordinis*, n. 12a.

⁶³ *Ef* 4,12.

⁶⁴ Conc. Ecum. Vaticano II, Decr. *Ad gentes*, n. 16.

che Gesù ha dichiarato in merito alla sua missione: “Il Figlio dell’uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti”⁶⁵.

Il diacono vive una fede in forma autenticamente umana, attraverso lo sforzo di essere innanzitutto uomo. Sa dare valore alla vita, sa vivere le virtù umane, passa dal giudizio sugli altri all’intercessione per gli altri. È strumento dell’amore di Dio nel mondo e nella società.

Il diacono è chiamato a vivere e testimoniare una santità nel mondo, perché ne è meno separato rispetto agli altri ministri, è, per così dire, sale che esce dalla saliera. Il *separato* è il fariseo, mentre Gesù è andato a cercare la prostituta, il pubblicano, il dimenticato dalla società, il povero, l’ultimo. Allo stesso modo il diacono è chiamato da Dio e dalla Chiesa ad essere missionario per i cosiddetti *lontani* e per gli *emarginati*.

Poiché il luogo della santificazione per il diacono è il mondo, in modo particolare lo sono la famiglia ed il lavoro. Già in questi ambiti un diacono vive il proprio ministero.

La famiglia del diacono è chiamata a dividerne il ministero, non solo con un consenso concesso, ma con una comunione di vita che concerne anche il piano spirituale e ministeriale. È corretto dire che il sacramento dell’Ordine nel grado del diaconato, per lo sposato si inserisce nel sacramento del matrimonio ed in nessun modo ne diminuisce il valore, anzi lo apre ad una ancor più grande capacità di amore e servizio.

Importante anche il discorso riguardante il lavoro, che per il cristiano rientra sempre nella cooperazione all’edificazione del regno di Dio. Il diacono è chiamato ancor più di ogni altro fedele a vivere il lavoro come servizio alla crescita del Regno e come strumento di bene, anche attraverso la qualità delle rela-

⁶⁵ Mt 20,28 citato anche in Congr. per il Clero, *Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti*, 1998, n. 44.

zioni umane. È indispensabile in lui un vivo senso della giustizia, il distacco dall'avidità del denaro e dall'avarizia, una consapevole correttezza deontologica.

Se caratteristica peculiare della spiritualità diaconale è la dimensione del servizio, ne deriva che in essa la virtù dell'umiltà deve essere particolarmente coltivata e stimata. Il diacono sa lasciare spazio alle diverse ministerialità e ritirarsi dove non vi è necessità, senza sentirsi svalutato.

In tutto questo, il diacono sa attingere dalla liturgia, celebrata e vissuta, le risorse per il proprio cammino, vivendo i sacramenti, ed in particolare l'Eucaristia, come unione a Cristo, nel desiderio di conformarsi sempre meglio a lui.

4. Formazione permanente

L'importanza e l'urgenza della formazione permanente scaturiscono dal *dinamismo* proprio della persona e, ancor prima, dall'intimo significato del sacramento dell'Ordine, che richiede una crescente risposta al dono ricevuto ed un'aperta e gioiosa testimonianza di esso. Una importante motivazione ulteriore è quella del necessario *aggiornamento* per garantire l'adeguatezza alle sfide culturali in campo teologico (e filosofico), etico e socio-politico che la storia concretamente pone.

L'impegno nella crescita formativa non può essere delegato ad altri, ma rimane affidato alla responsabilità personale di ciascuno, perché esso rappresenta una caratteristica propria della vita del diacono. La formazione perciò continua dopo l'Ordinazione in modo articolato a livello spirituale, pastorale e teologico.

Fra i momenti formativi previsti nella nostra Diocesi, vi sono:

- i ritiri spirituali mensili, alternati fra il lunedì sera e un'intera giornata festiva;

- gli incontri del lunedì sera, secondo il calendario annuale;
- i momenti di vita comunitaria, alcuni dei quali coinvolgono l'intera famiglia del diacono;
- gli esercizi spirituali annuali;
- la possibilità di frequentare uno o più corsi dell'ISSR, con una iscrizione limitata al corso scelto.

5. Presenza negli organismi ecclesiali

Il ministero ecclesiale dei diaconi comporta che essi siano presenti negli organismi diocesani di partecipazione, in particolare nel Consiglio pastorale diocesano⁶⁶. Se in possesso di specifiche competenze, i diaconi potranno essere opportunamente chiamati a far parte del Consiglio diocesano degli affari economici⁶⁷. Mentre del Consiglio presbiterale, per la sua specifica natura, i diaconi non possono essere membri⁶⁸.

I diaconi sono membri di diritto del Consiglio pastorale parrocchiale e siano adeguatamente rappresentati nel Consiglio pastorale zonale. Possono partecipare a pieno titolo anche alle riunioni periodiche del clero zonale. Più in generale, è opportuno che i diaconi trovino adeguata rappresentanza in tutti gli organismi collegiali che non siano riservati esclusivamente ai presbiteri.

⁶⁶ *Codice di Diritto Canonico*, cann. 511ss.

⁶⁷ *Ivi*, cann. 492ss.

⁶⁸ *Ivi*, cann. 495, § 1 e 498, § 1.

Bibliografia

Documenti del magistero

- Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dog. *Lumen gentium*, 21 novembre 1964
- Conc. Ecum. Vat. II, Decr. *Ad gentes*, 7 dicembre 1965
- Paolo VI, Lett. ap. *Sacrum diaconatus ordinem*, 18 giugno 1967
- Paolo VI, Cost. ap. *Pontificalis romani recognitio*, 18 giugno 1968
- CEI, *Restaurazione del diaconato permanente in Italia*, 8 dicembre 1971
- COMITATO EPISCOPALE PER IL DIACONATO PERMANENTE, Norme e direttive per la scelta e formazione dei candidati al diaconato, aprile 1972
- Paolo VI, Lett. ap. *Ad pascendum*, 15 agosto 1972
- Paolo VI, Motu proprio *Ministeria quaedam*, 15 agosto 1972
- CEI, *I ministeri nella chiesa*, 15 settembre 1973
- CEI, *Evangelizzazione e ministeri*, 15 agosto 1977
- CEI, *Rito dell' "Ordinazione del vescovo, dei presbiteri e dei diaconi"*. Decreto del presidente della CEI e Premesse della Commissione episcopale per la liturgia, 25 Novembre 1979
- CEI, *La formazione dei presbiteri nella chiesa italiana*, 15 maggio 1980
- *Codice di Diritto Canonico*, 25 gennaio 1983
- CEI, *Vocazione nella chiesa italiana*, 26 maggio 1985
- Giovanni Paolo II, *Pastores dabo vobis*, 25 marzo 1992
- CEI, *I diaconi permanenti nella Chiesa in Italia. Orientamenti e norme*, 1 giugno 1993
- *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 15 agosto 1997
- Congregazione per l'educazione cattolica, *Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti*, 22 febbraio 1998
- Congregazione per il Clero, *Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti*, 22 febbraio 1998
- Benedetto XVI, Lett. Enc. *Deus Caritas est*, 25 dicembre 2005

DIOCESI DI BRESCIA
Via Trieste, 13 - 25121 BRESCIA
Tel. 030 37 221 - Fax 030 37 22 265
www.diocesi.brescia.it

CASA DEI DIACONI - S. EFREM
Via Benacense, 13 - 25123 BRESCIA
Tel. 030 3366069
E mail: casadeidiaconibs@libero.it